DECRETO SCUOLA

Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170

Scheda di sintesi

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170/2026, recante misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, l'attuazione del PNRR, l'integrazione degli studenti stranieri e ulteriori disposizioni in materia di istruzione, formazione superiore e ricerca.

Il provvedimento, rispetto alla formulazione originaria, è stato integrato con importanti disposizioni riguardanti il reclutamento dei docenti, la specializzazione sul sostegno e le risorse economiche destinate al personale scolastico.

Di seguito, la sintesi delle disposizioni, comprensive delle modifiche introdotte in sede di conversione.

Art. 1 – Inclusione scolastica, PEI e GLO

Il Piano educativo individualizzato (PEI) definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe.

Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro il 15 ottobre. Per gli alunni già inseriti in un percorso di sostegno e iscritti nella medesima scuola, il PEI definitivo è predisposto entro giugno, con possibilità di aggiornamenti entro il 15 ottobre e anche successivamente, in presenza di nuove esigenze.

Nel passaggio da un anno scolastico all'altro viene valutato prioritariamente, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento delle ore di sostegno e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione dell'anno precedente.

In caso di trasferimento o passaggio tra gradi di istruzione è assicurata la partecipazione di un docente della scuola di destinazione a una riunione del GLO della scuola di provenienza.

Il PEI può essere approvato anche in assenza di una delle componenti del GLO, purché regolarmente convocata, qualora ciò sia necessario per rispettare i termini di adozione. Le scuole devono inoltre consentire lo svolgimento delle riunioni anche in modalità telematica sincrona, favorendo la partecipazione delle famiglie.

Art. 2 – Docenti tutor, orientatori e contrasto alla dispersione scolastica

Le risorse aggiuntive destinate alle attività di orientamento, tutoraggio, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica passano da 70 a **100 milioni di euro complessivi**, di cui 60 milioni per il 2026 e 40 milioni per il 2027.

Viene inoltre istituito un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

Art. 2-bis – Educazione alla Costituzione

Dall'anno scolastico 2026/2027 le scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative, attività e progetti finalizzati a rafforzare la conoscenza della Costituzione, dei suoi principi fondamentali e del ruolo di garanzia della Corte costituzionale.

Art. 3 – Semplificazione amministrativa, insegnamento del latino e formazione incentivata

Sono stanziati 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027 per lo sviluppo dei servizi digitali del SIDI, la semplificazione delle procedure amministrative e la realizzazione di una piattaforma unificata per la programmazione e la valutazione delle istituzioni scolastiche.

Dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, viene introdotto l'insegnamento facoltativo del **Latino per l'educazione linguistica (LEL)**, per un'ora settimanale aggiuntiva, pari a 33 ore annue. L'insegnamento è affidato ai docenti della classe di concorso A-12 in possesso degli specifici requisiti disciplinari.

Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, il compenso accessorio una tantum previsto per la formazione continua e incentivata dei docenti è stabilito nella misura del 10% del trattamento stipendiale in godimento.

Art. 4 – Welfare studentesco e contrasto al cyberbullismo

Sono stanziati ulteriori 21 milioni di euro per il 2026 per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo.

Dal 2027 viene istituito presso il MIM un fondo di 20 milioni di euro annui per contributi alle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, con riferimento agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e delle classi prime e terze della secondaria di secondo grado.

Il Fondo permanente per il contrasto al cyberbullismo è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate anche a progetti di

educazione al rispetto, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché al contrasto della violenza contro le donne.

Art. 4-bis – Formazione e promozione della lettura

Sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per il 2026 a favore delle biblioteche, per ampliare e diversificare l'offerta libraria, anche attraverso l'acquisto di pubblicazioni periodiche.

Art. 4-ter – Libri di testo in formato digitale

Dall'anno scolastico e accademico 2027/2028 gli editori dovranno rendere disponibile una versione digitale dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, scaricabile su un massimo di tre dispositivi e stampabile, per uso personale, nel limite del 15% dell'opera.

I contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea dovranno essere accessibili per i tre anni scolastici successivi all'acquisto. I libri non conformi alle nuove disposizioni non potranno essere oggetto di nuova adozione.

Art. 5 – Scuola europea di Brindisi

Viene rafforzata l'offerta formativa internazionale della Scuola europea di Brindisi.

È prevista una procedura comparativa nazionale per la selezione di un massimo di nove docenti, prioritariamente di ruolo, e l'assegnazione di due unità di personale ATA. Il personale docente mantiene la titolarità nella scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio di continuità e di servizio. Sono previste specifiche misure economiche, tra cui un'indennità di trasferimento di 15.000 euro per i docenti in possesso dei requisiti previsti.

Art. 6 – Istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia

La Regione può finanziare, con risorse proprie, dotazioni aggiuntive di personale scolastico rispetto a quelle assegnate sulla base dei parametri nazionali.

Per fronteggiare la carenza di docenti di lingua tedesca nelle scuole bilingui, è inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, mediante procedure comparative, anche con personale madrelingua o esperto privo di abilitazione.

Art. 7 – Personale scolastico, reclutamento, formazione e proroghe

L'articolo contiene numerose disposizioni riguardanti il personale scolastico.

- **Dirigenti scolastici (comma 1).** Il Fondo unico nazionale (FUN) è incrementato di 14 milioni di euro, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato, con riferimento all'anno scolastico 2025/2026.

- **Personale del MIM (comma 1-bis).** Il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è rideterminato in 24.220.893 euro per il 2024 e 21.294.343 euro per il 2025.
- **Educazione al rispetto e contrasto alla violenza di genere (commi 2 e 3).** Le risorse destinate ai percorsi formativi e didattici sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali, superando l'intermediazione di INDIRE. Lo stanziamento è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- **Olimpiadi internazionali di chimica (comma 4).** Sono stanziati complessivamente circa 3,2 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per l'organizzazione della manifestazione prevista in Italia nel 2028.
- **Percorsi abilitanti (comma 5).** Viene eliminato il limite temporale dei primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativamente alla riserva dei posti prevista dalla normativa vigente.
- **Insegnanti tecnico-pratici – ITP (comma 5).** È prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di partecipare ai concorsi con il diploma previsto per la relativa classe di concorso.
- **Vincitori di concorso non ancora abilitati (comma 5-bis).** Viene estesa all'anno scolastico 2026/2027 la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2-ter, del DL 255/2001, per i vincitori già assunti a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.
  Pertanto, i docenti vincitori di concorso, già assunti con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2026/2027, che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento del titolo abilitante e svolgono il periodo annuale di formazione e prova già nell'anno scolastico 2026/2027, senza dover attendere l'anno scolastico successivo.
- **Personale impegnato nell'attuazione del PNRR (commi 6 e 7).** Sono prorogate le misure relative all'utilizzo del personale impegnato nell'attuazione del PNRR e viene confermata, fino al 2029, la possibilità per il Ministero di avvalersi di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione.
- **Équipe formative territoriali (commi 8 e 9).** È prorogata fino all'anno scolastico 2028/2029 l'attività delle équipe formative territoriali per la promozione dell'innovazione didattica e digitale, con i relativi stanziamenti.
- **Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – DSGA (commi 10, 11 e 12).** Dall'anno scolastico 2027/2028 le assunzioni avvengono utilizzando prioritariamente le graduatorie dei vincitori del concorso ordinario e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Successivamente si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre i posti banditi, secondo i criteri di ripartizione e compensazione previsti dalla norma.
- **Assunzioni di giovani laureati e diplomati ITS Academy (comma 13).** Sono prorogate al 31 dicembre 2028 le misure straordinarie per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
- **Proroga dei percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno (comma 13-bis).** Il termine previsto dall'articolo 6 del DL 71/2024 è prorogato al 30 giugno 2027. Per l'anno accademico 2026/2027, qualora l'offerta formativa delle università risulti insufficiente rispetto al fabbisogno, la quota residua potrà essere assicurata da INDIRE.
- **Nuovi percorsi strutturali di specializzazione sul sostegno (commi da 13-ter a 13-octies).** Dall'anno accademico 2027/2028 vengono istituiti percorsi universitari di almeno 30 CFU, riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, anche

non continuativi, negli otto anni precedenti, nelle scuole statali o paritarie e in possesso del titolo di studio richiesto. La specializzazione riguarda il medesimo grado di istruzione cui si riferisce il servizio prestato.

- Le attività teoriche potranno essere svolte anche in modalità telematica sincrona. I costi saranno interamente a carico dei partecipanti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere emanato il relativo decreto attuativo.
- **ITS Academy (comma 13-novies).** È prorogata fino all'anno formativo 2027/2028 la disciplina transitoria relativa agli standard minimi di accreditamento.
- **Dirigenti tecnici (commi 13-decies e 13-undecies).** Sono prorogati al 31 dicembre 2027 i termini relativi al reclutamento e agli incarichi a tempo determinato, questi ultimi nel limite di 59 unità, con uno stanziamento di circa 9,1 milioni di euro per il 2027.

Art. 7-bis – Assunzioni da GPS di prima fascia su posto comune e sostegno

Dall'anno scolastico 2027/2028 viene introdotto un canale strutturale di reclutamento dalle GPS di prima fascia, sia su posto comune sia su sostegno.

La procedura riguarda i posti vacanti e disponibili residuati dalle precedenti operazioni di immissione in ruolo, nei limiti del contingente autorizzato, ed è riservata ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi, ai quali possono accedere coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il contratto a tempo determinato è attribuito esclusivamente nella provincia di inserimento. Durante il contratto il docente svolge il percorso annuale di formazione e prova e una lezione simulata davanti al Comitato di valutazione, integrato da un componente esterno individuato dall'USR.

In caso di esito positivo, il docente è assunto a tempo indeterminato nella medesima istituzione scolastica, con decorrenza giuridica dall'inizio del contratto a tempo determinato.

È previsto un vincolo di tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola in cui è stato svolto il percorso di formazione e prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione dovrà essere emanato il decreto ministeriale attuativo.

La presenza di aspiranti assumibili dalle GPS non rileva ai fini della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari.

Art. 7-ter – Rappresentanza studentesca e credito scolastico

Dall'anno scolastico 2027/2028 viene istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo unitario di rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Già dall'anno scolastico 2026/2027 le attività di impegno civico e di rappresentanza svolte nell'ambito delle consulte provinciali e del CNPC sono riportate nel curriculum dello studente.

Le scuole possono valorizzare tali attività, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, con un'incidenza non superiore a un punto e comunque entro il limite massimo della fascia di appartenenza.

Art. 8 – Incremento del FMOF e conclusione delle attività del PNRR

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) viene incrementato, per il 2026, di **31,8 milioni di euro complessivi**, rispetto ai 5 milioni previsti dal decreto originario, così destinati:

- **17,8 milioni di euro** a favore di tutto il personale scolastico;
- **10 milioni di euro** per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche relativi al PNRR;
- **4 milioni di euro** per il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum ai DSGA in servizio nell'anno scolastico 2026/2027.

Sono inoltre stanziati 4 milioni di euro complessivi nel biennio 2026-2027 per l'incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Per il personale in servizio o in comando presso il MIM sono previsti ulteriori stanziamenti di un milione di euro per il trattamento accessorio e di 600.000 euro per il lavoro straordinario.

Art. 9 – Riforma degli istituti tecnici e professionali e dimensionamento scolastico

Vengono ridefiniti i quadri orari degli istituti tecnici, nell'ambito della riforma prevista dal PNRR.

Ferma restando la specificità dei rispettivi ordinamenti, gli istituti tecnici assumono la denominazione di **licei tecnologici** e gli istituti professionali quella di **licei professionali**, con la conseguente modifica delle denominazioni degli indirizzi di studio.

Dall'anno scolastico 2028/2029, nell'ambito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si dovrà tenere conto delle specificità degli istituti con indirizzi agrari, agroalimentari, forestali, enogastronomici e alberghieri.

Sono inoltre stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il 2027 per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Art. 10 – Struttura di missione PNRR

Sono rimodulati i termini e le risorse relativi alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

È autorizzata la stipula o la proroga dei contratti a tempo determinato, fino al 30 giugno 2027, nel limite di 26 unità di personale non dirigenziale.

Art. 11 – Edilizia scolastica

Le disposizioni di semplificazione previste per gli interventi di edilizia scolastica finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR continuano ad applicarsi fino al completamento degli interventi, anche oltre il termine di conclusione del Piano.

Una quota non superiore al 2% delle risorse destinate agli interventi interessati può essere utilizzata per attività di assistenza tecnica, monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Art. 12 – Integrazione degli studenti stranieri e corresponsabilità educativa

Le istituzioni scolastiche devono segnalare ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolino l'integrazione scolastica, il percorso educativo del minore o il rispetto degli impegni assunti con il Patto educativo di corresponsabilità.

I servizi sociali dispongono la frequenza di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i CPIA, finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica di livello almeno A2, e valutano l'opportunità di predisporre percorsi personalizzati di sostegno alla genitorialità.

Salve le esenzioni e gli impedimenti documentati previsti dalla norma, il mancato svolgimento del percorso linguistico, anche a seguito di formale diffida, comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.

Viene inoltre introdotto il divieto di utilizzare, negli ambienti scolastici, indumenti o altri mezzi che impediscano il riconoscimento del volto, fatte salve le eccezioni previste. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Le istituzioni scolastiche devono adeguare i regolamenti di istituto.

Art. 13 – Composizione delle classi in contesti multiculturali

Dall'anno scolastico 2027/2028 viene introdotto il limite del 30% nella composizione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il limite riguarda, nella scuola primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia; nella scuola secondaria, gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.

Il limite del 30% non riguarda, pertanto, indistintamente tutti gli alunni con cittadinanza non italiana.

Qualora non sia possibile rispettare tali criteri, gli Uffici scolastici territoriali, sentiti i dirigenti scolastici, adottano misure organizzative per garantire una distribuzione equilibrata degli alunni tra le scuole vicine, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e delle particolari esigenze familiari documentate.

Le disposizioni si applicano già dall'anno scolastico 2026/2027 alle iscrizioni in corso d'anno nelle classi prime e alle iscrizioni nelle classi successive.

Per le scuole nelle quali non sia possibile rispettare il limite viene istituito un fondo di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di circa 14,1 milioni di euro annui dal 2028, destinato al potenziamento extracurricolare delle competenze linguistiche in italiano, anche attraverso accordi con i CPIA, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti istituzionali del territorio.

Presso ciascun Ufficio scolastico territoriale viene individuato un referente per le iscrizioni.

Viene inoltre modificata la disciplina relativa all'inserimento scolastico dei minori stranieri: la classe di iscrizione è individuata con delibera del Collegio dei docenti, superando il precedente riferimento alla classe corrispondente all'età anagrafica come criterio ordinario di assegnazione.

Art. 14 – Formazione superiore, università e ricerca

Sono destinati 9,5 milioni di euro per il 2026 al cofinanziamento dei partenariati europei di ricerca e innovazione, delle iniziative connesse al Piano Mattei per l'Africa e al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca.

Dal 1° gennaio 2027 vengono rese strutturali le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università, negli importi da definire attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

Sono semplificate le procedure di chiamata diretta degli studiosi vincitori di programmi di ricerca ERC o di finanziamenti del Fondo italiano per la scienza.

Dal 1° gennaio 2027, inoltre, il 50% delle specifiche risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale.